fuori collana

# Il diritto internazionale conta. Soprattutto per le medie-potenze

Renato Ibrido
11 Settembre 2026



«Il diritto internazionale conta fino a un certo punto». A prima vista, l'affermazione potrebbe apparire come una constatazione di sano realismo di fronte alle gravi, sistematiche e ripetute violazioni della legalità internazionale alle quali stiamo assistendo in diversi scenari di crisi.

Basti pensare – solo per richiamare alcuni dei casi più eclatanti – alla guerra russo-ucraina, alle gravissime violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza, al rapimento del Presidente venezuelano Nicolás Maduro, alla minaccia di un'annessione unilaterale della Groenlandia o all'offensiva militare contro l'Iran durante la crisi dello Stretto di Hormuz.

**Fatalismo geopolitico e disprezzo per il diritto**

Anche il linguaggio di alcuni attori geopolitici riflette il disprezzo verso il diritto internazionale (*rectius*, il diritto *tout court*). Il 2 marzo 2026, in occasione di un *briefing* del Pentagono sull'Operazione *Epic Fury*, il Segretario della Guerra Pete Hegseth ha affermato che «nessuna stupida regola d'ingaggio» avrebbe impedito alle Forze armate di «combattere per vincere». Il successivo 7 aprile, in un post

pubblicato sul social *Truth* – e poi duramente criticato da Papa Leone XIV – il presidente Trump ha annunciato che quella notte «un'intera civiltà» sarebbe morta «per non essere mai più riportata in vita».

Di fronte ad una tale sequenza di episodi sembra tornato di moda – non solo in ambito politico ma anche nel mondo universitario e intellettuale – un atteggiamento che potremmo definire di "fatalismo geopolitico". Talvolta esso nasce in buona fede, come espressione di un sentimento di sincera indignazione verso la debolezza delle istituzioni multilaterali nel garantire il rispetto del diritto internazionale. Altre volte, invece, quel medesimo argomento viene impiegato consapevolmente per giustificare ciò che agli occhi di un giurista dovrebbe apparire semplicemente ingiustificabile.

Questo atteggiamento di fatalismo geopolitico non nasce oggi. A questo potente *cliché* alcuni filoni della letteratura strategica e politologica – forse non a caso statunitense – hanno cercato di conferire una patina di dignità intellettuale attraverso una rilettura selettiva del pensiero di Tucidide, suo malgrado "arruolato" fra i sostenitori dell'incondizionata prevalenza della "legge del più forte" rispetto alla "forza della legge". Isolando il celebre dialogo tra Ateniesi e Melii dal resto della *Guerra del Peloponneso*, questo filone ha trasformato un singolo episodio in una presunta legge universale delle relazioni internazionali. Peccato, che si tratti di una lettura totalmente manipolatoria. Infatti, se si prosegue nel racconto tucidideo è agevole scoprire che il più forte viene sconfitto, le sue mura distrutte, l'impero dissolto. E che un piccolo gruppo di superstiti Melii fa ritorno sull'isola. Più che celebrare l'inevitabile prevalenza della forza, Tucidide invita semmai a riflettere sulla fragilità delle egemonie fondate esclusivamente sulla violenza.

In ogni caso, indipendentemente dal fatto che questo atteggiamento di fatalismo geopolitico venga perseguito in buona o cattiva fede, il risultato non cambia: veicolare il messaggio secondo il quale il diritto internazionale conterebbe fino a un certo punto produce una normalizzazione delle sue violazioni così come dell'impatto che queste ultime hanno sull'opinione pubblica.

**Diritto internazionale ineffettivo, diritto nazionale effettivo?**

E si tratta di un errore tanto giuridico quanto geopolitico.

Innanzitutto, si tratta di un errore giuridico. Esso poggia infatti su un duplice

equivoco: da un lato sottovaluta il grado di effettività del diritto internazionale; dall'altro sopravvaluta quello del diritto interno.

Come sosteneva Louis Henkin, «*quasi* tutti i paesi rispettano *quasi* sempre *quasi* tutte le norme internazionali». Certo: mi rendo che dietro quel "quasi" – ripetuto tre volte – si gioca l'alternativa drammatica fra la guerra e la pace. Tuttavia, occorre riconoscere che il diritto internazionale trova applicazione ogni giorno in una quantità sterminata di ambiti: telecomunicazioni, trasporti marittimi, commercio internazionale, cooperazione scientifica, servizi postali, tutela della proprietà intellettuale e così via. Persino la nostra esperienza di volo quando ci rechiamo in aereo all'estero è interamente caratterizzata da norme internazionali (protocolli di sicurezza, acquisto di beni nelle zone franche aeroportuali, regole sulle comunicazioni radio, standard tecnici degli aeromobili, *etc*.). Mentre dunque i successi del diritto internazionale sono invisibili e routinari, i suoi fallimenti fanno quasi sempre notizia.

Per contro, non vi è nulla di più lontano dalla realtà rispetto al luogo comune che attribuisce al diritto interno prodotto e fatto applicare da organi centralizzati i caratteri di una granitica effettività. Ad esempio, negli Stati Uniti vengono commessi poco meno di 20.000 omicidi l'anno e circa un caso su due rimane senza autore identificato. Nonostante tali numeri, chi si azzarderebbe a mettere in discussione la giuridicità delle norme penali che in questo paese puniscono il reato di omicidio? Come mai quelle leggi non vengono degradate a mera morale positiva? Paradossalmente, un ordinamento nel quale tutte le violazioni venissero sistematicamente sanzionate corrisponderebbe ad un mondo post-giuridico, una sorta di stato di natura rovesciato governato in prevalenza da altri codici: l'empatia, l'amore, il sentimento di immedesimazione.

## L'apologia dei "Grandi spazi" è contraria agli interessi delle medie potenze

Peraltro, il tema non può ridursi ad un dibattito fra appassionati di teoria generale del diritto. In realtà, la tendenza a pretendere dal diritto internazionale uno standard di effettività che nessuno pensa di esigere dal diritto interno è un'operazione finalizzata a consolidare una vera e propria rappresentazione geopolitica: una rielaborazione selettiva di verità parziali che confluiscono in narrazioni messe a disposizione di una precisa agenda geopolitica. Agenda – ed è tuttavia questo il punto – che nel caso di specie non coincide con quella delle

medie potenze.

Per le medie potenzerive di deterrenza nucleare come l'Italia, la tenuta del diritto di una società internazionale di Stati collocati in condizioni di parità in senso giuridico-formale rappresenta una sfida esistenziale (e il termine "esistenziale" non è qui impiegato in senso metaforico). Quel diritto – pur con tutti i suoi fallimenti – rappresenta in ogni caso la precondizione per la sopravvivenza dello Stato quale unità politica indipendente. Teniamocelo stretto quel diritto, dunque.

In effetti, come dimostrano le vicende del *Board of Peace* e della riproposizione della dottrina Monroe nella *National Security Strategy* del dicembre 2025 è in atto un tentativo di sostituzione dell'ordine giuridico interstatale con un diritto *dei* e *fra* i Grandi spazi in senso schmittiano. La differenza fondamentale fra questi due modelli di diritto internazionale è presto detta: nel diritto internazionale di una società internazionale intestatale, le condizioni di parità in senso giuridico-formale mirano a controbilanciare, per quanto parzialmente, le inevitabili diseguaglianze di potenza. Viceversa, nel modello schmittiano dei *Großräume* sono le asimmetrie fattuali a generare, giustificare e legittimare ulteriori condizioni di disparità giuridico-formale.

**Grandi spazi e (stra)potere privato**

Peraltro, rispetto ai Grandi spazi storicamente osservati da Schmitt (l'Emisfero occidentale, la Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale e la Germania nazista), il nuovo modello di *Großräume* che si potrebbe prospettare a seguito del consolidamento di tale progetto appare, almeno per alcuni aspetti, non meno inquietante. E ciò in conseguenza di tre tendenze che investono direttamente la "testa di comando" (Schmitt parlerebbe di Impero-*Reich*) del Grande spazio del quale teoricamente dovremmo fare parte e che si riversano a cascata sulle unità subordinate: il sistematico trasferimento di funzioni sovrane a soggetti tecnologici privati o comunque la sostanziale dipendenza verso conglomerati economici che detengono capacità che gli attori pubblici non possiedono; la capacità di questi conglomerati di esprimere al vertice delle istituzioni una figura la quale a sua volta gestisce gli apparati come *asset* di un portafoglio privato; la convivenza del potere personale con non meno pericolose forme di potere anonimo (algoritmi, reti neurali, sistemi automatici, *etc*.). Non vorrei essere frainteso: non sto paragonando questo o quel *leader* di oggi a dittatori del passato. Si tratterebbe di un accostamento superficiale. Mi limito ad evidenziare che diversi regimi

oppressivi del Novecento hanno quanto meno lasciato all'individuo la possibilità di aver salva la vita rifugiandosi in un calcolo tecnico sulle conseguenze legali di una determinata azione o omissione. Non è scontato che questa medesima garanzia di prevedibilità giuridica – anche volendo – possa essere assicurata in futuro: il micidiale *mix* fra privatizzazione delle funzioni pubbliche, patrimonializzazione del vertice politico ed anonimizzazione dell'esercizio del potere rischia di generare un ambiente strutturalmente inidoneo a trasformare la forza in potere affidabile e prevedibile (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo possa apparir giusto o iniquo).

**Torniamo al (vero) articolo 11!**

Torniamo tuttavia all'Italia. Con la formula delle «condizioni di parità» fra gli Stati – vera chiave di volta dell'art. 11 Cost. che consente di ricondurre a unità gli altri principi contenuti in questa disposizione – la Repubblica ha fatto una chiara scelta di campo a favore di un modello di organizzazione dello spazio politico internazionale giuridicamente articolato in Stati. Essa sbarra la strada a formati post-statuali alternativi, quali i Grandi spazi, l'*Imperium* a vocazione universale e il governo mondiale. I percorsi che dovrebbero portare all'edificazione di questi formati alternativi condividono un comun minimo denominatore: la violenza bellica come ordinario mezzo di risoluzione delle controversie.

Peraltro, la tenuta di un ordinamento giuridico interstatale è sfida esistenziale non solo per l'Italia, ma anche per l'Unione europea nel suo insieme. Cosa è l'UE? Fondamentalmente due cose.

In primo luogo, l'UE – lungi dal rappresentare il superamento del modello statuale consacrato come irreversibile dalla Costituzione – costituisce una razionale strategia di "adattamento" dello Stato in un ambiente più complesso. In altre parole, una risposta all'asimmetria di scala fra le risorse a disposizione degli Stati e la dimensione delle minacce che essi sono chiamati ad affrontare. Solo accettando questa premessa è possibile impostare un ragionamento serio sulla natura dell'UE, senza così rimanere imprigionati nell'ormai logora contrapposizione fra "più Stato" e "più Europa", come se le due alternative fossero reciprocamente incompatibili.

In secondo luogo, l'UE è un'associazione di medie e piccole potenze. Dopo la Brexit, e con l'eccezione della Francia, nessun paese membro dispone di una

propria deterrenza nucleare. Ciò significa che anche gli altri membri dell'Unione condividono con l'Italia il medesimo interesse strategico strutturale e di lungo periodo: preservare l'apparato normativo e istituzionale di una società internazionale interstatale; neutralizzare la possibilità che i conflitti siano regolati dalla forza, ossia un terreno sul quale attori privi di deterrenza nucleare non potrebbero competere neppure dopo il più poderoso e avanzato processo di riarmo.

Se dunque l'obiettivo è quello di emulare le super-potenze nucleari e parlare al mondo con il rozzo linguaggio della forza, il rischio per gli Stati europei è quello – oltreché di coprirsi di debiti e di ridicolo – di tradire la propria stessa storia. Per l'Unione europea è giunto invece il momento di comportarsi come l'adulto nella stanza. Soltanto recuperando le radici più profonde del progetto di integrazione – vale a dire l'ambizione ad essere una «forza gentile» all'interno di una più vasta società globale interstatale – l'Unione può stare dentro questa storia e abitare il futuro come un maturo attore politico.

**Riferimenti bibliografici minimi**


1979. Henkin, *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*[2], New York, Columbia University Press, 1979.
1980. Ibrido, *Geopolitica costituzionale*. *Una introduzione*, Bologna, il Mulino, 2025.
1981. Ibrido, *Perché l'art. 11 Cost. è il prodotto di un attore geopolitico razionale*, in *Rivista AIC*, 2025, 195 ss.
1982. Padoa Schioppa, *Europa, forza gentile*, Bologna, il Mulino, 2001.
1983. Schmitt, *Stato, grande spazio, nomos*, Milano, Adelphi, 2015, 101 ss.

Tucidide, *La guerra del Peloponneso*, Torino, Einaudi, 1989.